

ti in Ribera.

I comparanti sono da un Notaro casertano.

Essi premettono che in virtù d'atto del trenta Gennaio mille novecento uno, rogato dal Notaro Baldassarre Leotta da Ribera, registrato al N° 536, il suddetto Sig. Pietro Licarielli nel nome casertano in locazione ai suddetti Licata e Casuarano, da suddetmano stabilmente, la quantità di ottare cinque, are cinque, tavane e centiare cinquantacinque, pari a calura una e tantoli undici dell'abolita corda di canoverone, di due e pelmi due, nel quarto Corretto, territorio di Ribera, ex feudo Casuarano, confinante con le terre lasciate a Mauro e Galisano, per l'entaglio annuo di lire trecento e settantotto e cent. cinquanta per ogni selva di terra, pari ad ottare tre, are trentadue e centiare novanove, e per la durata di anni cinque da cominciare dal primo settembre mille novecento uno.

Si conviene in virtù d'atto del primo Novembre mille novecento due, rogato dal Notaro Giovanni Battista Amato da Villafranca Sicula, registrato al N° 358, lo stesso Sig. Licarielli nel nome casertano in locazione al solo Giacchino Licata un tratto di terra, sito in ex feudo Casuarano, cantone Pioppo, di ottare cinque, are cinque, tavane

e centiare cinquantacinque, pari a calura una, tantoli dieci, undici della uno, tavane due, quarto uno e quartogio due della detta abolita corda, coltivata a giardino, per l'entaglio di lire cinquecento cinquantotto e centesimi trenta, alla ragione di lire trecento, trecento e centesimi ottantotto per ogni selva di terra, pari come sopra e per la durata di anni cinque dalla data del detto atto.

Per non volendo i suddetti Licata e Casuarano continuare più oltre nelle suddette rispettive locazioni, hanno pregato il Sig. Licarielli nel nome di liberanti della obbligazione come sopra da loro assunta ed avendo quegli aderito, le parti di innanzi e rogato secondo corso sono intervenute alla stipula del presente atto, formante univo contratto alla espresse usata, mediante il quale risolvono ed annullano da oggi innanzi e per la parte collante che riguarda rispettivamente i detti Licata e Casuarano i contratti che otti di locazione del 30 Gennaio 1901 rogato Leotta, e 1 Novembre 1902, rogato Amato e vogliono che debbano ritenersi come nulli, e non aver alcun effetto giuridico nei loro reciproci rapporti, di liberando visibilmente di nulla avere da pretendere l'uno degli altri, e più specialmente i detti Licata